



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 10 Del 02/02/2022

Oggetto:	APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019 - CONFERMA.
----------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di Febbraio alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

Nominativo	Funzione	Presenza / Assenza
GASPERI FILIPPO	Sindaco	P
LENTI THOMAS	Assessore	P
BULZINETTI ANGELA	Assessore	P
DENTI ARIANNA	Assessore	P
ROSSINI MARINO	Assessore	P

Presenti: 5

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Sandro Ricci.

Il Sig. Dott. Gasperi Filippo in qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

*Viene sottoposta all'esame ed approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rossini Marino;*

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

*"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 "il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato";*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2020, esecutiva, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2021, il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 ed approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA altresì la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2022, esecutiva, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento di cui al punto precedente;



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che il bilancio di previsione deve essere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 151, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18 gennaio 2021), con il quale è stato disposto un ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2021, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della Legge n. 160/2019;

VISTO il regolamento istitutivo del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTO che, tra l'altro, nelle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, all'art. 28, lettera hh) per le occupazioni permanenti realizzate con strutture a carattere stabile a destinazione commerciale, è stata prevista una maggiorazione della tariffa base pari al 100% fino a 100 mq e al 50% oltre i 100 mq, a decorrere dal 2022;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2021 era pari a 4.935 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826 Legge 160/2019): € 30,00;
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 Legge 160/2019): € 0,60;
- tariffa base annuale (art. 1, comma 841 Legge 160/2019): € 30,00;



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

- tariffa base giornaliera (art. 1, comma 842 Legge 160/2019): € 0,60;

RITENUTO di confermare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e dell'omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere a confermare le seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, già approvate con delibera G.C. n. 6 del 20/01/2021;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 41 in data 28/09/2020;

## PROPONE

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI CONFERMARE le tariffe standard e le tariffe base del canone istituito ai sensi della Legge 160/2019, già approvate con precedente delibera G.C. n. 6 del 20/01/2021, come segue:
  - tariffa standard annuale (art. 1, comma 826 Legge 160/2019): € 30,00;
  - tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 Legge 160/2019): € 0,60;
  - tariffa base annuale (art. 1, comma 841 Legge 160/2019): € 30,00;
  - tariffa base giornaliera (art. 1, comma 842 Legge 160/2019): € 0,60;
- 3) DI CONFERMARE altresì i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria riportati nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale alla presente deliberazione, già approvati con delibera G.C. n. 6 del 20/01/2021;



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

- 4) DI DEMANDARE alla Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione al concessionario ABACO SPA della presente deliberazione, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti conseguenti.

Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;  
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della Responsabile del Settore Finanziario;  
CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge;

### **A P P R O V A**

la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre, con separata ed unanime votazione,

### **D I C H I A R A**

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Gasperi Filippo

Il Segretario Comunale  
Dott. Sandro Ricci